



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

**NUOVE REGOLE DI FATTURAZIONE
E REGISTRAZIONE PREVISTE DA -
Dir UE 2010/45**

Dr. Maurizio Bottoni
Dr. Stefano Lecchi
Dr. Norberto Villa

Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio 2013



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Numerazione
della fattura

La necessità di identificare in modo univoco la fattura **grazie al numero progressivo**, sembrerebbe implicare che **non** possano **coesistere fatture con lo stesso numero** riferite ad anni diversi, sebbene le date siano differenti

Identificazione
univoca delle
fatture

La fattura deve indicare
**il numero progressivo che la identifichi in
modo univoco** (lett. b)

È stato **eliminato**
il riferimento
alla numerazione
progressiva
per anno solare

Il **tenore letterale** della norma, quindi,
indurrebbe a ravvisare la necessità di
intervenire sulla numerazione
per distinguere le fatture



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Numerazione
della fattura

Sul punto è intervenuta l'**Agenzia delle entrate** con la **risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013**, chiarendo l'interpretazione della norma

È compatibile con l'identificazione univoca della fattura **qualsiasi** tipologia di numerazione progressiva che garantisca tale identificazione, *"anche mediante riferimento alla **data** della fattura stessa"*

Conseguentemente

Risoluzione n. 1/E
del 10.01.2013

A decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere adottata una **numerazione progressiva** che, partendo dal n. 1, **continua ininterrottamente** per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività

La **numerazione progressiva** dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012 (con numerazione che non riparte da 1



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Anagrafica dei soggetti

Le **novità** contenute nell'art. 21 non riguardano i dati relativi al cedente o prestatore ma il **CESSIONARIO O COMMITTENTE**

È obbligatorio indicare **in ogni caso** il **numero di partita IVA** del soggetto **cessionario o committente** residente (comma 2, lett. f), mentre, fino al 31.12.2012, tale obbligo riguardava, a regime, solo il cedente o prestatore e il cessionario o committente nei casi in cui fosse debitore dell'IVA in luogo del cedente o del prestatore con il meccanismo del *reverse charge* (autofattura).

Se il cessionario o committente è un **soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della UE**, deve essere indicato il **numero di identificazione IVA** attribuitogli da tale Stato.

Attenzione!!!

Se il cessionario o committente residente (o domiciliato in Italia) non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, deve essere indicato il **codice fiscale**.



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono

Nell'art. 21, comma 2, lett. **h)** ed **i)**, del D.P.R. n. 633/1972, **il precedente riferimento al valore normale**, effettuato ai fini della determinazione della base imponibile dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2 (precedente lett. c) ed agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (precedente lett. d), **viene eliminato**, utilizzando il termine **CORRISPETTIVI**.

La ragione di
tale variazione
e i suoi effetti
pratici non
sono chiari:

- di corrispettivi in senso tecnico non si può trattare, in assenza del pagamento di somme di denaro
- le norme di cui all'art. 15, n. 2), 14 e 13 di riferimento, non sono state modificate
- il valore normale già per sua definizione «*richiama*» il prezzo di mercato e, quindi, i prezzi di vendita, a differenza del costo (di produzione o di acquisto)

Sono auspicabili chiarimenti di fonte ufficiale



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

L'art. 21, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, elenca le specifiche **ANNOTAZIONI** da inserire nella fattura per indicare specifiche operazioni

Annotazioni obbligatorie

«operazione non imponibile»,
per le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater (**lett. b**)

«operazione esente»,
per le operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici .. ed altre ...) (**lett. c**)

«regime del margine – beni usati»,
«regime del margine – oggetti d'arte»
«regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione»

per le operazioni soggette al regime del margine previste dal D.L. n. 41/1995 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/1995 (**lett. d**).

«operazione non soggetta»,
per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetti all'imposta a norma dell'art. 7-bis, comma 1 (**lett. a**)

«regime del margine – agenzie di viaggio»
per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'art. 74-ter (**lett. e**).



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Annotazioni obbligatorie

Con riguardo alle fatture per operazioni **INTERNE** emesse senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto destinate ad essere **integrate** dal cessionario o committente in virtù del meccanismo del **reverse charge** (ad es.: cessioni imponibili di oro da investimento e prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori), è stata modificata la norma di riferimento (art. 17, comma 5, secondo periodo)

**Reverse
charge**

Il **comma 6-ter** dell'art. 21 prevede, inoltre, che le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio **«in virtù di un obbligo proprio»** rechino l'annotazione **«AUTOFATTURAZIONE»**

Non è più necessario indicare nelle fatture emesse il riferimento alla norma (art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972), sostituito dall'annotazione **«inversione contabile»** seguita dalla **eventuale** indicazione della norma stessa

Rottami

Negli stessi termini, è stato modificato l'art. 74, comma 7, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972, relativo al *reverse charge* per i rottami.



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Annotazioni obbligatorie

Il **comma 6-bis** dell'art. 21 prevede l'emissione obbligatoria della fattura anche per le operazioni indicate nelle **lettere a) e b)** dello stesso comma, quando **non sono soggette all'imposta per carenza del requisito territoriale** ai sensi degli articoli da **7-bis** a **7-septies** del D.P.R. n. 633/1972, ivi indicando le seguenti annotazioni:

- «**INVERSIONE CONTABILE**», per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1 a 4 e 9) effettuate nei confronti di un **soggetto passivo** che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro UE
- «**OPERAZIONE NON SOGGETTA**», per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate **fuori dell'Unione europea**



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Annotazioni obbligatorie

Mentre le **ANNOTAZIONI** previste negli articoli del D.P.R. n. 633/1972:

-art. 17, comma 5, secondo periodo,

-art. 21, commi 6 e 6-*bis*,

-art. 74, comma 7, secondo periodo,

e nell'articolo del D.L. n. 331/1993:

-art. 46, comma 2,

sono **OBBLIGATORIE**,

le stesse disposizioni stabiliscono che la specificazione delle relative
NORME NAZIONALI o **COMUNITARIE** È solo **EVENTUALE**

Le annotazioni obbligatorie **devono** essere inserite nel corpo della fattura;
ciò non toglie che possano rimanere inalterati i **riferimenti alle norme
nazionali** già indicati nel *format* della fattura,
necessari alla classificazione delle operazioni ai fini della loro annotazione
nei registri IVA e del relativo concorso alla liquidazione dell'imposta



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Annotazioni obbligatorie

Tipologia di operazioni	Annotazione
Cessioni di beni in transito o depostati in luoghi soggetti a vigilanza doganale non soggetti ad IVA ex art. 7-bis, comma 1	Operazione non soggetta
Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater	Operazione non imponibile
Operazioni esenti ex art. 10 (eccetto quelle del n. 6)	Operazione esente
Operazioni nel regime del margine ai sensi del D.L. n. 41/1995	Regime del margine – beni usati
	Regime del margine – oggetti d'arte
	Regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione
Operazioni delle agenzie di viaggio ex art. 74-ter	Regime del margine – agenzie di viaggio



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Annotazioni obbligatorie

Tipologia di operazioni	Annotazione
Operazioni interne soggette al reverse charge da parte del cessionario o committente ex art. 17, commi 5 e 6 (ad es. cessioni di oro da investimento e servizi resi da subappaltatori nel settore edile)	Inversione contabile
Cessioni di rottami ex art. 74, comma 7	Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi extraterritoriali, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in Stati UE (ex art. 21, comma 6-bis, lett. a)	Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori della UE (ex art. 21, comma 6-bis, lett. b)	Operazione non soggetta
Operazioni effettuate da non residenti soggette a reverse charge obbligatorio in Italia da parte del cessionario dei beni o del committente del servizio	Autofatturazione
Cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993	Operazione non imponibile



L'art. 21, comma 2, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, prevede che nella fattura siano indicati i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della **BASE IMPONIBILE**

Con riguardo alla base imponibile, è stato modificato l'**art. 13, quarto comma**, del D.P.R. n. 633/1972 che ora stabilisce, in merito ai corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti **in valuta estera**, che gli stessi sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione **«o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura»**.

In mancanza di un cambio riferibile al giorno individuato con le regole di cui sopra, **«il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo»**.

Indicazione dei corrispettivi
in valuta estera

Se il giorno di effettuazione dell'operazione **non è indicato** nella fattura, come normalmente avviene nella prassi commerciale-amministrativa, occorre fare riferimento alla **data di emissione della fattura**.

Si tratta del metodo già indicato nell'art. 43, comma 3, del D.L. n. 331/1993 per le operazioni intracomunitarie, in vigore fino al 31.12.2012.



IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA : Il nuovo art. 21

Quanto alla **CONVERSIONE IN EURO** dei corrispettivi espressi in valuta estera, l'ultimo periodo del quarto comma, dell'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che la stessa, «*per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea*»



Viene indicato **a livello normativo** il tasso di cambio di riferimento



Il tasso di cambio della BCE **non è obbligatorio** e può essere utilizzato **in alternativa** ad altri tassi ufficiali.

L'**art. 91, paragrafo 2, primo periodo**, della direttiva n. 2006/112/CE prevede che «*il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro ...*» che, per quanto riguarda l'Italia, potrebbe essere rappresentato dalla Borsa di Milano

Indicazione dei corrispettivi in
valuta estera

La conversione in
euro



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Fattispecie
derogatorie

Normativa in vigore *ante* modifiche

Per le operazioni effettuate
nello stesso giorno nei confronti di
un **medesimo destinatario**
può essere emessa **una sola fattura**
(art. 21, comma 3, secondo periodo,
D.P.R. n. 633/1972)

Deroghe alla regola della
fatturazione per singola
operazione

Normativa in vigore dal 2013

La deroga viene **confermata**,
non essendo stato modificato
il secondo periodo del terzo comma
dell'art. 21, del D.P.R. n. 633/1972



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Fattispecie
derogatorie

Normativa in vigore *ante* modifiche

Per le operazioni effettuate
nello stesso giorno nei confronti di
un **medesimo destinatario**
può essere emessa **una sola fattura**
(art. 21, comma 3, secondo periodo,
D.P.R. n. 633/1972)

Deroghe alla regola della
fatturazione per singola operazione

Normativa in vigore dal 2013

La deroga viene **confermata**,
non essendo stato modificato
il secondo periodo del terzo comma
dell'art. 21, del D.P.R. n. 633/1972



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Fattispecie
derogatorie

Normativa in vigore *ante* modifiche

Per le cessioni di **beni** la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, la fattura è emessa entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. Si tratta della cd. fattura **«differita»**. **In tal caso, può** essere emessa **una sola fattura** per le cessioni effettuate nel corso di **un mese solare** fra le stesse parti.
Si tratta della cd.
fattura **«differita riepilogativa»**
(art. 21, comma 4, terzo periodo,
D.P.R. n. 633/1972)

Normativa in vigore dal 2013

Per tale fattispecie sono apportate **rilevanti modifiche** che intervengono su più punti della norma, dettagliando maggiormente il testo del terzo periodo del quarto comma dell'art. 21, del D.P.R. n. 633/1972 e introducendo, principalmente, la possibilità di emettere
la **fattura differita periodica**
per le **prestazioni di servizi**
(art. 21, comma 4, terzo periodo,
lett. a), del D.P.R. n. 633/1972)



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Normativa in vigore *ante* modifiche

In deroga a quanto previsto nel terzo periodo del quarto comma, dell'art. 21, la fattura **può** essere emessa entro il **mese successivo** a quello della consegna o spedizione dei **beni** limitatamente alle cessioni effettuate a terzi

dal cessionario per il tramite del proprio cedente (cd. operazioni **«triangolari»**).

Si tratta della cd. fattura **«super differita»** (art. 21, comma 4, quarto periodo, D.P.R. n. 633/1972). Per le cessioni triangolari di beni di cui all'art. 21, comma 4, quarto periodo, **«l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione»** (art. 6, comma 5, terzo periodo, D.P.R. n. 633/1972)

Deroghe alla regola della fatturazione «puntuale»

Fattispecie derogatorie

Normativa in vigore dal 2013

La deroga viene **confermata**, non essendo stato modificato, nella sostanza, il quarto periodo del comma 4 dell'art. 21, del D.P.R. n. 633/1972, trasposto nell'attuale **terzo periodo, lett. b)**, del medesimo quarto comma. Anche la disposizione sull'esigibilità dell'imposta di cui all'art. 6, comma 5, terzo periodo, non viene modificato, essendo stato rettificato soltanto il richiamo normativo al testo attualmente in vigore di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Fattura differita
per i servizi

«In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

*a) **per le cessioni di beni** la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, **NONCHÉ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione**, effettuate nello stesso **mese solare** nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa **una sola** fattura, recante il **dettaglio delle operazioni**, entro il **giorno 15** del **mese successivo** a quello di **effettuazione delle medesime**».*

**Art. 21, comma 4, terzo periodo,
lett. a), D.P.R. n. 633/1972**



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Fattura
ordinaria

Deroghe ai termini
di emissione

Lettera c)

*«per le prestazioni di servizi **rese** a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro **Stato membro dell'Unione europea** non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione».*

Requisiti

Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. c)

1. Deve trattarsi di rapporti tra soggetti passivi d'imposta (**B2B**)
2. I servizi sono quelli resi a soggetti passivi **comunitari**
3. Sono rilevanti **solo** i servizi **resi** e non quelli ricevuti, per i quali valgono le regole di integrazione della fattura emessa dal prestatore comunitario ex art. 46 del D.L. n. 331/1993



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Deroghe ai termini
di emissione

Fattura
ordinaria

Requisiti

4. I servizi sono esclusivamente quelli «**generici**», il cui regime territoriale è disciplinato dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972

Si tratta delle prestazioni di servizi **rese** da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato (nel caso specifico, comunitari), le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, si considerano effettuate **nel momento** in cui sono **ultimate** oppure, se di carattere periodico o continuativo, **alla data di maturazione dei corrispettivi**

Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. c)

La posticipazione del termine di fatturazione **non opera** per gli **altri servizi** resi a committenti comunitari

Di fatto, viene concesso più tempo per quei casi in cui il riferimento **puntuale** alla **data precisa** di effettuazione, crea difficoltà agli operatori



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Lettera d)

Deroghe ai termini
di emissione

Fattura
ordinaria

«per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il **giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione».

Requisiti

Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. d)

1. Deve trattarsi di rapporti tra soggetti passivi d'imposta **(B2B)**
2. I servizi sono quelli resi o ricevuti da soggetti passivi **extracomunitari**, stabiliti fuori della UE
3. Sono rilevanti i servizi **resi** nonchè quelli **ricevuti**, per i quali sorge l'obbligo di emissione dell'autofattura ex artt. 17, comma 2, **primo periodo**, e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Fattura
ordinaria

Requisiti

Deroghe ai termini
di emissione

4. I servizi sono esclusivamente quelli «**generici**», (art. 6, comma 6, primo periodo), il cui regime di territorialità è disciplinato dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972

Si tratta delle prestazioni di servizi **rese a o ricevute da** soggetti passivi extracomunitari, le quali, analogamente a quelle della precedente lett. c), si considerano effettuate **nel momento** in cui sono **ultimate** oppure, se di carattere periodico o continuativo, **alla data di maturazione dei corrispettivi**

Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. d)

La posticipazione del termine di fatturazione **non opera** per gli **altri servizi** resi o ricevuti da soggetti passivi extracomunitari

Di fatto, viene concesso più tempo per quei casi in cui il riferimento **puntuale** alla **data precisa** di effettuazione, crea difficoltà agli operatori (**soprattutto per le prestazioni ricevute**)



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Le operazioni fuori campo IVA
per mancanza del requisito
territoriale

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

«I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura **anche** per le tipologie di operazioni sotto elencate quando **non sono soggette all'imposta** ai sensi degli **articoli da 7 a 7-septies** e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con **l'eventuale** specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale».

Lettera a

Lettera b



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Lettera a)

Le operazioni fuori campo IVA
per mancanza del requisito
territoriale

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

*«cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un **soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea**, con l'annotazione «**inversione contabile**»».*

Requisiti

1. L'obbligo riguarda **sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi** nell'ambito dei rapporti fra soggetti passivi (**B2B**)
2. Viene ampliato il perimetro applicativo dell'obbligo di fatturazione, fino al 31.12.2012 limitato ai servizi «*generici*» non soggetti ad IVA ex art. 7-ter resi a committenti soggetti passivi **comunitari**



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Fattura
ordinaria

Requisiti

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

3.

Le operazioni sono esclusivamente quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi che sono **debitori dell'imposta** in Stati membri della U.E. mediante il meccanismo del *reverse charge*.

Deve trattarsi, quindi, di operazioni **assoggettate ad IVA** locale nello Stato membro dov'è identificato ai fini IVA il soggetto passivo, seguendone che l'obbligo non sussiste per le operazioni non assoggettate ad IVA (non imponibili, esenti o altro) nel medesimo Stato membro.

Deve trattarsi, inoltre, di operazioni per le quali il soggetto passivo è tenuto, in conformità alla normativa locale, ad applicare il meccanismo del *reverse charge*

In sostanza, l'operatore residente deve verificare **tre elementi** per sapere se sussiste l'obbligo di emissione della fattura:

- ✓ che il luogo in cui l'operazione è territorialmente rilevante sia lo Stato membro UE e non l'Italia
- ✓ che l'operazione sia assoggettata ad IVA nello Stato membro UE
- ✓ che il soggetto passivo estero sia debitore dell'IVA nello stesso Stato membro UE mediante il *reverse charge*



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Lettera b)

Le operazioni
fuori campo IVA
per mancanza del
requisito territoriale

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

«cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione «operazione non soggetta»».

Requisiti

1

L'obbligo riguarda **sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi** indipendentemente dalla soggettività passiva o meno del destinatario.
L'obbligo di emissione della fattura, quindi, sussiste per tutte le operazioni considerate effettuate in Paesi extracomunitari (fuori della UE) ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-septies, nei rapporti **B2B** e **B2C**

2

La fattura deve essere emessa con l'annotazione obbligatoria **«operazione non soggetta»**



I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Novità per le cessioni intracomunitarie di beni

I termini di emissione delle fatture ed autofatture

La legge di stabilità 2013 interviene anche sui termini di fatturazione delle cessioni intracomunitarie di beni riscrivendo il **secondo comma, primo periodo, dell'art. 46** del D.L. n. 331/1993, e prevedendone la **posticipazione** in coerenza con la norma comunitaria di cui all'art. 222, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE come sostituito per effetto della direttiva n. 2010/45/UE.

Dal 1° gennaio 2013, quindi, per le **cessioni intracomunitarie di beni** di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993, può essere emessa fattura a norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (e non art. 21-bis), *«entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di **operazione non imponibile** e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale»*

Le fatture devono essere annotate **DISTINTAMENTE** nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 ed **ENTRO IL TERMINE DI EMISSIONE**, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Gli acquisti di beni
e servizi da
fornitori UE

La legge n. 228/2012 **amplia** notevolmente i casi di **integrazione** delle fatture di acquisto intracomunitarie, riducendo correlativamente il ricorso all'autofattura, intervenendo nel testo dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, **sostituendo il secondo periodo.**

Dopo pochi mesi dal **17 marzo 2012**,
data a decorrere dalla quale era entrata in vigore la nuova disciplina in materia
fatturazione e registrazione dei servizi «**generici**»
ex art. 7-ter, resi da soggetti passivi comunitari,
la nuova norma in vigore **dal 1° gennaio 2013**
amplia notevolmente i casi di integrazione delle fatture comunitarie



Novità!



INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Art. 17, comma 2, secondo periodo

*«Nel caso di **cessioni di beni** o di **prestazioni di servizi** effettuate da un soggetto passivo **stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea**, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione **secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427**».*

Gli acquisti di beni
e servizi da
fornitori UE





INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Gli acquisti di beni
e servizi da
fornitori UE

Campo applicativo della norma

Dal **1° gennaio 2013** l'obbligo di **integrazione della fattura** non è più limitato ai servizi «generici» intracomunitari ricevuti, ma **viene esteso** notevolmente, riguardando:

- ✓ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (non solo quelle «generiche»)
- ✓ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o rese da **soggetti passivi comunitari**, nell'ambito di rapporti **B2B**

Verificandosi tali presupposti, il soggetto passivo residente deve applicare le norme di cui all'**art. 46** (integrazione della fattura) ed all'**art. 47** (registrazione) del D.L. n. 331/1993, con le regole specifiche delle operazioni intracomunitarie



INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Gli acquisti di beni
e servizi da
fornitori UE

Cessioni di beni

Novità!

Le cessioni di beni considerate effettuate nel territorio dello Stato da parte di soggetti **non residenti**, comunitari od extracomunitari, nei confronti di soggetti passivi residenti, fino al 31.12.2012 determinavano l'obbligo di emissione dell'autofattura da parte del cessionario italiano, in virtù del meccanismo del «**reverse charge**» **obbligatorio**, recepito nella legislazione interna in modo ampio, per le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di servizi (generiche e specifiche)

Dal **1° gennaio 2013**, se la cessione di beni è effettuata da un soggetto passivo **comunitario**, il cessionario residente deve **integrare** la fattura estera con le modalità di cui all'art. 46, comma 1, del D.L. n. 331/1993, non essendo più possibile emettere l'autofattura in unico esemplare ex art. 17, comma 2, primo periodo, e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Autofattura obbligatoria **solo** per cessioni di beni
effettuate da soggetti passivi extracomunitari



INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Gli acquisti di beni
e servizi da
fornitori UE

Esempio di cessione di beni interna in triangolazione

Società italiana (**IT1**) cede i beni a società francese (**FR**) con incarico da parte di quest'ultima di **consegnarli in Italia** ad altra società italiana acquirente (**IT2**) sua cliente.

Si tratta di **cessione interna** rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7-bis, del D.P.R. n. 633/1972

Normativa previgente

- ✓ IT1 fatturava con IVA a FR
- ✓ FR fatturava senza IVA a IT2 (per FR era una cessione di beni esistenti all'estero)
- ✓ IT2 emetteva **autofattura** per «reverse charge» obbligatorio ex art. 17, comma 2, **primo periodo**, D.P.R. n. 633/1972

Dal 1° gennaio 2013

- ✓ IT1 fattura con IVA a FR
- ✓ FR emette fattura senza IVA a IT2 (per FR è una cessione di beni esistenti all'estero)
- ✓ IT2 **integra la fattura di FR** ex art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993 e la registra ex art. 47, comma 1, dello stesso decreto



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Gli acquisti di
beni e servizi da
fornitori UE

Prestazioni di servizi

Novità!

La nuova versione della norma in vigore dal **1° gennaio 2013**, riguarda **tutte** le prestazioni di servizi, considerate effettuate in Italia, in virtù dei relativi criteri di territorialità, rese da soggetti passivi **comunitari** a soggetti passivi residenti, e non solo quelle «*generiche*»



Dal **17.03 al 31.12.2012**, a fronte di un servizio ricevuto da un soggetto passivo comunitario, il committente residente ha dovuto verificare se lo stesso era «*generico*» o «*specifico*» per accertare se era territorialmente rilevante in Italia e, in tal caso, se occorreva integrare la fattura estera od emettere autofattura in unico esemplare



INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Gli acquisti di beni
e servizi da
fornitori UE

Esempio di servizio «specifico» immobiliare

Una società stabilita in uno Stato membro comunitario effettua una prestazione di servizi (es. ristrutturazione immobiliare) su un **immobile situato nel territorio dello Stato** di proprietà di una società italiana committente.

Si tratta di un servizio immobiliare rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7-*quater*, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972

Normativa previgente

- ✓ Il prestatore comunitario emetteva fatture senza addebito di IVA
- ✓ Il committente residente, in presenza di un servizio rilevante ai fini IVA in Italia, emetteva **autofattura** («*reverse charge*» obbligatorio)

Dal 1° gennaio 2013

- ✓ Il prestatore comunitario emette fattura senza addebito di IVA
- ✓ Il committente residente **integra e registra** la fattura del prestatore comunitario ex artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993



QUADRO SANZIONATORIO

Operazioni non soggette ad IVA

*Regime
sanzionatorio*

La legge di stabilità 2013 ha ampliato il perimetro applicativo dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (**comma 327**), estendendo alle operazioni «**non soggette ad IVA**» il regime sanzionatorio già previsto per quelle non imponibili ed esenti

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce, ora, che la violazione degli obblighi relativi alla documentazione (fatturazione) e registrazione di operazioni «non imponibili, esenti o **non soggette ad IVA**» è punita con la sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (con un minimo di 516 euro ex art. 6, comma 4)

Quando la violazione non rileva **neppure** ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro



VOLUME D'AFFARI

Riflessi sul volume d'affari e sul plafond

L'estensione dell'obbligo di fatturazione (e registrazione) delle operazioni non soggette all'imposta, per carenza del requisito territoriale, determina, in linea generale, l'effetto di **aumentare il volume d'affari**, con i conseguenti riflessi su **vari istituti** che ad esso fanno riferimento

la periodicità delle liquidazioni IVA, mensile o trimestrale

la possibilità di accedere al regime IVA per cassa (limite dei 2 milioni di euro)

la periodicità delle comunicazioni «black list», mensile o trimestrale

In attesa di chiarimenti ufficiali, **l'aumento del volume d'affari** determinato dalle fatture emesse (e registrate) per operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito territoriale, implica **effetti negativi** sulla possibilità di ottenere i **rimborsi IVA** in relazione alla fattispecie di cui all'**art. 30, lettera b)**, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al **25%** dell'importo complessivo di tutte le operazioni effettuate)



VOLUME D'AFFARI

Gli effetti dell'estensione dell'obbligo di fatturazione vengono invece «**sterilizzati**» in relazione alla disciplina specifica del «**plafond**» degli esportatori abituali, per effetto di una apposita integrazione apportata all'**art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo**, del **D.L. n. 746/1983** (convertito con L. n. 17/1984)



Per effetto di quanto previsto al **comma 329** della L. n. 228/2012 vengono aggiunte, alle operazioni **irrilevanti** ai fini della determinazione del volume d'affari (cessioni di beni intransito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale), le operazioni di cui all'**art. 21, comma 6-bis**, del D.P.R. n. 633/1972

Riflessi sul volume
d'affari e sul
plafond

**IRRILEVANZA SULLA DISCIPLINA
DEL PLAFOND**

**Obbligo
fatturazione e
plafond**



IL MOMENTO D'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI «GENERICHE»

La situazione generale in vigore dal 1° gennaio 2013

Tipologia di operazioni	Momento di effettuazione	Norma di riferimento
Cessioni di beni e prestazioni di servizi interne	Inalterato	Art. 6, commi 1, 2 e 4 (cessioni di beni) Art. 6, commi 3 e 4 (prestazioni di servizi)
Esportazioni	Inalterato	Art. 6, commi 1 e 2
Prestazioni di servizi « <i>generiche</i> » ex art. 7-ter nei rapporti con soggetti non residenti	Inalterato	Art. 6, comma 6 (deroga ai commi 3 e 4)
Prestazioni di servizi « <i>specifiche</i> », diverse da quelle ex art. 7-ter, nei rapporti con soggetti non residenti	Inalterato	Art. 6, commi 3 e 4
Cessioni ed acquisti di beni intracomunitari	Modificato	Art. 39, commi 1 e 2, D.L. 331/1993



ASSEPRIM

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

Le operazioni
internazionali

La situazione generale in vigore dal 1° gennaio 2013

Tipologia di operazioni	Criterio base per l'effettuazione dell'operazione	Momenti anticipatori della effettuazione dell'operazione
Prestazioni di servizi "generiche" ex art. 7-ter nei rapporti con soggetti non residenti UE ed EXTRAUE	Momento di ultimazione del servizio o data di maturazione dei corrispettivi per i servizi di carattere periodico o continuativo	• Pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (rilevano gli acconti)
		• Non rileva l'emissione anticipata della fattura (cd. "prefatturazione")
Prestazioni di servizi "specifiche", diverse da quelle ex art. 7-ter, nei rapporti con soggetti non residenti	Atto del pagamento del corrispettivo	• Pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (rilevano gli acconti)
		• Emissione anticipata della fattura (rileva la cd. "prefatturazione")
Esportazioni	Momento della consegna o spedizione dei beni mobili	• Pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (rilevano gli acconti)
		• Emissione anticipata della fattura (rileva la cd. "prefatturazione")
Cessioni ed acquisti intracomunitari	Atto dell' inizio del trasporto o della spedizione dei beni mobili	• Non rilevano gli acconti
		• Rileva l'emissione anticipata della fattura (cd. "prefatturazione"), con riferimento alla data della fattura



IL MOMENTO D'EFFETTUAZIONE PER I SERVIZI «SPECIFICI» E PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le cessioni e gli acquisti
intracomunitari di beni

Art. 39
D.L. n. 331/1993

La legge n. 228/2012 modifica radicalmente la disciplina sul momento d'effettuazione delle operazioni intracomunitarie intervenendo nel testo dell'art. 39 del D.L. n. 331/1993, sostituito con le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2013 (**comma 326**)

- ✓ Viene stabilito un **criterio unico** per determinare il momento d'effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, allineandosi alla normativa comunitaria di cui all'**art. 68, par. 2**, della direttiva n. 2006/112/CE
- ✓ Viene cambiato il criterio precedente, prevedendo come momento di effettuazione quello dell'**inizio del trasporto o della spedizione** dei beni al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente:
 - dal territorio dello Stato (per le cessioni)
 - dal territorio dello Stato membro UE di provenienza (per gli acquisti)

Non è più previsto, come momento «**anticipatorio**» dell'effettuazione dell'operazione il **pagamento** in tutto o in parte del corrispettivo, restando rilevante a tali fini solo l'emissione anticipata della fattura («**prefatturazione**»), con riferimento alla **data della fattura** (art. 39, comma 2, D.L. n. 331/1993)



IL MOMENTO D'EFFETTUAZIONE PER I SEVIZI «SPECIFICI » E PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le cessioni e gli acquisti
intracomunitari di beni

Le cessioni
continuative

Un'altra novità è prevista nel **terzo comma** aggiunto nell'**art. 39** del D.L. n. 331/1993, ai sensi del quale:

*«le **cessioni ed i trasferimenti di beni**, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli **acquisti intracomunitari** di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati **in modo continuativo** nell'arco di un **periodo superiore ad un mese solare**, si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**».*

La disposizione relativa alle forniture di beni di carattere continuativo (es. **contratti di somministrazione**), non si applica a tutte le cessioni ed acquisti intracomunitari, rimanendo **escluse** le cd. «*vendite a distanza*» (art. 41, comma 1, lett. b) e le cessioni con installazione dei beni in altro Stato membro da parte del fornitore o per suo conto (art. 41, comma 1, lett. c)

N.B.



LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Nell'ambito delle operazioni internazionali sono stati ritoccati, allungandoli, i termini per la "regolarizzazione" degli **acquisti intracomunitari di beni** di cui all'**art. 46, comma 5**, del D.L. n. 331/1993 (comma 326 della legge n. 228/2012)

Il cessionario residente che **non ha ricevuto** la fattura dal fornitore comunitario entro il **secondo** mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere **entro il giorno 15** del **terzo mese** successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura (**autofattura**) in **unico esemplare**

Se il cessionario ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una **fattura integrativa** entro il **giorno 15 del mese successivo** alla **registrazione** della fattura originaria

Le nuove regole di emissione
dell'autofattura



LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Nell'ambito delle operazioni internazionali sono stati ritoccati, allungandoli, i termini per la "regolarizzazione" degli **acquisti intracomunitari di beni** di cui all'**art. 46, comma 5**, del D.L. n. 331/1993 (comma 326 della legge n. 228/2012)

Il cessionario residente che **non ha ricevuto** la fattura dal fornitore comunitario entro il **secondo** mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere **entro il giorno 15** del **terzo mese** successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura (**autofattura**) in **unico esemplare**

Se il cessionario ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una **fattura integrativa** entro il **giorno 15 del mese successivo** alla **registrazione** della fattura originaria

Le nuove regole di emissione
dell'autofattura



LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

La registrazione
dell'autofattura

Novità!

A decorrere dal 1° gennaio 2013 **cambiano** anche le modalità di **registrazione** delle fatture (autofatture) di cui all'art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, in virtù del testo riformulato dell'art. 47, comma 1, dello stesso decreto (**comma 326** della legge n. 228/2012)

Regola previgente

Disciplina in vigore dal 1° gennaio 2013

Le fatture (autofatture) dovevano essere annotate entro il **mese di emissione**

Le fatture (autofatture) devono essere annotate entro il **termine di emissione e con riferimento al mese precedente**



LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Normativa previgente



Le fatture relative agli acquisti intracomunitari dovevano essere annotate,
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente
ma **comunque entro 15 giorni dal ricevimento**,
e **con riferimento al relativo mese** (di ricevimento),
DISTINTAMENTE nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972
ed anche, **nel rispetto degli stessi termini**,
nel registro ex art. 25 dello stesso decreto,
con riferimento al mese di ricevimento

Operazioni
intracomunitarie



Stessi termini di registrazione
nei registri IVA delle vendite e degli acquisti

**Modifiche all'art. 47
del D.L. n. 331/1993**

Comma 1



LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Regole in vigore dal 1° gennaio 2013

Operazioni
intracomunitarie

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari
devono essere annotate **DISTINTAMENTE**,
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con
riferimento al mese precedente

nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Ai fini della detrazione dell'imposta,
le fatture sono annotate **DISTINTAMENTE**
anche nel registro di cui all'art. 25 dello stesso decreto

I termini di registrazione sul registro IVA degli acquisti non sono più necessariamente allineati a
quelli di registrazione sul registro IVA delle vendite,
potendo usufruire dei termini ordinari
(anteriore alla liquidazione periodica od
alla dichiarazione annuale in cui è esercitata **la detrazione**)

Comma 1

**Modifiche all'art. 47
del D.L. n. 331/1993**



LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Normativa previgente

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, del D.L. n. 331/1993, dovevano essere annotate **DISTINTAMENTE** nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 **con riferimento alla data di emissione**

Il riferimento era al **termine ordinario di 15 giorni** previsto per le fatture emesse nell'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972

Operazioni
intracomunitarie

Dal 1° gennaio 2013

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate **DISTINTAMENTE** nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 **entro il termine di emissione** (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), **con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione**

**Modifiche all'art. 47
del D.L. n. 331/1993**

Comma 4



LA FATTURA SEMPLIFICATA

Fattura semplificata:
importo complessivo

La legge di stabilità 2013 (**comma 325**) introduce una rilevante novità
in recepimento della normativa comunitaria
(**art. 220-bis** inserito nella direttiva n. 2006/112/CE per effetto della direttiva
n. 2010/45/UE),
aggiungendo nel D.P.R. n. 633/1972
l'**art. 21-bis** recante la disciplina della «**FATTURA SEMPLIFICATA**»,
utilizzabile per operazioni di ammontare complessivo
NON SUPERIORE A 100 EURO

Art. 21-bis
D.P.R. n. 633/1972



LA FATTURA SEMPLIFICATA

Il **limite** per la fattura semplificata potrà essere **elevato fino a 400 euro** con apposito decreto ministeriale che potrà anche prevedere l'emissione di fatture semplificate senza limiti d'importo per particolari settori o categorie di soggetti



L'ammontare (100 euro) dovrebbe riferirsi al corrispettivo totale (imponibile più imposta).
La norma comunitaria (art. 220 bis, direttiva n. 2006/112), infatti, parla di «importo della fattura», mentre quella interna (art. 21 bis, comma 1, lett. g) precisa che, se non si vuole indicare l'imposta «incorporata» nel suddetto importo, è possibile riportare solamente i dati per calcolarla (aliquota applicata)



LA FATTURA SEMPLIFICATA

La «**fattura semplificata**», nonché
la «**fattura rettificativa**» di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, così definita nel
primo comma, dell'art. 21-*bis* senza riferimenti a limiti d'importo (diversamente dalla
prima),

POSSONO

essere emesse con modalità semplificata

recando, in luogo di quanto previsto dall'art. 21, **almeno** le seguenti informazioni:

**Art. 21-*bis*
D.P.R. n. 633/1972**

a

data di emissione

b

numero progressivo che la identifichi in modo univoco

c

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio
del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

d

numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore



LA FATTURA SEMPLIFICATA

e

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; **in alternativa**, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato **può** essere indicato **il solo codice fiscale o il numero di partita IVA**, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, **il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento**

f

descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi

g

ammontare del **corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata**, ovvero dei dati che permettono di calcolarla

h

per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate

Art. 21-bis
D.P.R. n. 633/1972



LA FATTURA SEMPLIFICATA

Casi di
esclusione

Ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21-*bis*,
la **fattura semplificata**
NON può essere emessa
per le seguenti tipologie di operazioni:

Art. 21-*bis*, comma 2,
D.P.R. n. 633/1972

a

cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993

b

operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-*bis*, **lettera a)**, costituite dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di soggetti passivi che sono debitori dell'imposta in altro Stato membro UE, con l'annotazione «***inversione contabile***»